



COMUNE DI LONDA

Città Metropolitana di Firenze

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E
ORGANIZZAZIONE 2025 – 2027
(Art.6 commi da 1 a 4 D.L. n.80/2021, convertito con
modificazioni in Legge n.113/2021)

INDICE:

PREMESSA	1
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	1
SEZIONE 1: SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE E ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO.....	3
SEZIONE 2: VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE	
• 2.1 Sottosezione di programmazione Valore Pubblico.....	3
• 2.2 Sottosezione di programmazione Performance.....	3
• 2.3 Sottosezione di programmazione rischi corruttivi e trasparenza.....	3
PARTE I – CONTENUTI GENERALI.....	3
1. Principi generali.....	3
Principi strategici.....	4
Principi metodologici.....	4
Principi finalistici.....	5
2. Gli strumenti per la prevenzione della corruzione e la trasparenza	6
2.1 Il Piano Nazionale Anticorruzione	6
2.2 Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Comune di Londa (PTPC) contenente in apposita sezione il Piano Triennale per la Trasparenza e l'integrità	7
3. I soggetti interni all'Amministrazione Comunale	7
3.1 Il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Londa ...	7
3.2 Il Titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia dei funzionari competenti.....	7
3.3 Il Responsabile dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (R.A.S.A.)	8
3.4 Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD)	8
PARTE II –IL PIANO ANTICORRUZIONE	
1. Analisi del contesto	8
2. Trasferimento funzioni del Comune all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve	10
3. Articolazione degli uffici.....	10
4. Funzioni e servizi svolti in forma associata tramite convenzione ex art.30 del T.U.E.L.	11
5. Processo di elaborazione ed approvazione del PTPC	11
6. Il sistema di gestione del rischio	12
7. Mappatura dei processi e misure specifiche per la prevenzione dei rischi	12
8. Misure generali	13
9. Codice di comportamento	14
10. Autorizzazioni incarichi extraimpiego	14
11. Astensione in caso di conflitto di interessi	15
12. Formazione	16
13. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito	17
14. Misure alternative alla rotazione del personale	18
15. Inconferibilità e incompatibilità	19
16. Divieto di Pantouflage	21
17. Patti di integrità	21
18. R.A.S.A.	22
19. Commissione di gara e di concorso	22
20. Rotazione straordinaria	23
PARTE III – TRASPARENZA	
1. Trasparenza	23
2. Obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici	24

SEZIONE 3: ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO 26

SEZIONE 4: MONITORAGGIO26

PREMESSA

Le finalità del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) si possono riassumere come segue::

- consentire un maggior coordinamento dell'attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni, semplificandone i processi;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla *mission* pubblica complessiva di soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali vengono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

Il PIAO 2023-2025 è il primo a essere redatto in forma ordinaria, dopo il primo Piano adottato in forma sperimentale per il triennio 2022-2024. Il PIAO 2025/2027 viene, anch'esso redatto in forma ordinaria.

Dato atto che il Comune di Londa fa parte dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, come da Atto Costitutivo Rep. N. 1831 del 27/09/2010; il Comune di Londa, alla data del 31/12/2024 non ha nessun dipendente, in quanto facente parte dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve, come da Atto Costitutivo Rep.1831 del 27.10.2010 ed avendo alla stessa conferito le proprie funzioni fondamentali, ai sensi dell'art. 14, commi 28 e ss. del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010 e *ss.mm.ii.*, con deliberazione della Giunta comunale n. 98 del 15.12.2014, esecutiva, unitamente a tutto il proprio personale dipendente; il tutto come meglio evidenziato nello Statuto dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, nel testo vigente, approvato con deliberazione del Consiglio n. 2 del 23.2.2018, esecutiva (www.uc-valdarno-valdisieve.fi.it).

Riferimenti normativi

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012 e del decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, la data di scadenza per l'approvazione del PIAO in fase di prima applicazione è stata fissata al 30 giugno 2022.

Ai sensi dell'art. 6 del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 190 del 2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamento modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico. Scaduto il triennio di validità il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'articolo 4, comma 1, lettere a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Per quanto attiene alla sezione 2.2 Performance della sez.2 "valore pubblico, performance e anticorruzione" ai sensi dell'art.6 del decreto n.132 del 30.06.2022 il Comune di Londa non sarebbe tenuto alla sua predisposizione alla luce dei plurimi pronunciamenti della Corte dei Conti, da ultimo la deliberazione della Corte dei Conti Sezione regionale per il Veneto n.73/2022 che afferma *"l'assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all'esercizio della facoltà espressamente prevista dall'art.169 comma 3 del D.Lgs. 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l'ente locale dagli obblighi di cui all'art.10 comma 1 del D.Lgs. 150/2019 espressamente destinato alla generalità delle pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio"*; **purtuttavia** si ritiene di procedere ugualmente alla predisposizione della sottosezione.

Ai sensi dell'art.7, del Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, il termine per l'approvazione del PIAO è il 31 gennaio. Ai sensi dell'art.8 comma 2 "in caso di differimento del termine previsto per la legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci".

Sulla base del quadro normativo di riferimento e in una visione di transizione dall'attuale alla nuova programmazione, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2025-2027, ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.

SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE E ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Denominazione Amministrazione: Comune di Londa

Indirizzo: Piazza Umberto I, 9 – Londa (Fi)

Codice Fiscale/Partita Iva: 01298630482

Sindaco: Tommaso Cuoretti

RPCT: Dott. Moreno Fontani

Ruolo svolto dal RPCT all'interno dell'Ente: Vice Segretario Comunale. Responsabile Area Funzioni Fondamentali Londa – San Godenzo.

Numero abitanti al 31.12.2024: 1838

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 0

Telefono: 055/8352520

E-mail: urp@comune.londa.fi.it

Pec: londa@postacert.toscana.it

SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

2.1 Sottosezione di programmazione Valore pubblico.

Sezione non obbligatoria per i Comuni con meno di 50 dipendenti. Per un approfondimento degli obiettivi rilevanti di valore pubblico si rimanda al D.U.P. approvato con Delibera di Consiglio n.49 del 29.11.2024 e successivi aggiornamenti.

2.2 Sottosezione di programmazione Performance.

Per gli obiettivi rilevanti la misurazione e valutazione della Performance si rinvia alla Delibera dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

2.3 Sottosezione di programmazione rischi corruttivi e trasparenza.

PARTE I - CONTENUTI GENERALI

1. Principi generali

Il sistema di prevenzione della corruzione, normato dalla legge 190/2012, prevede la programmazione, l'attuazione ed il monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione da realizzarsi attraverso un'azione coordinata tra strategia nazionale e strategia interna a ciascuna amministrazione.

La strategia nazionale si attua mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

In relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, il PNA individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

Il PNA costituisce un "atto di indirizzo" per le pubbliche amministrazioni, ai fini dell'adozione dei loro Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT).

Il PTPCT fornisce una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica gli interventi organizzativi (cioè le "misure") volti a prevenire il medesimo rischio (art. 1, comma 5, legge 190/2012).

L'eventuale violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste nel PTPCT costituisce illecito disciplinare (legge 190/2012, art. 1 comma 14).

Secondo il comma 44 dell'art. 1 della legge 190/2012 (che ha riscritto l'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001), la violazione dei doveri contenuti nel Codice di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare.

La progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo si svolge secondo i seguenti principi guida: **principi strategici; principi metodologici; principi finalistici** (PNA 2019).

Principi strategici:

1) Coinvolgimento dell'organo di indirizzo politico-amministrativo:

l'organo di indirizzo politico amministrativo deve assumere un ruolo attivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT).

2) Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio:

la gestione del rischio corruttivo non riguarda solo il RPCT ma l'intera struttura organizzativa.

A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell'importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate. L'efficacia del sistema dipende anche dalla piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.

3) Collaborazione tra amministrazioni:

la collaborazione tra pubbliche amministrazioni che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse. Occorre comunque evitare la trasposizione "acritica" di strumenti senza una preventiva valutazione delle specificità del contesto.

Principi metodologici:

1) prevalenza della sostanza sulla forma:

il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di rischio di corruzione. A tal fine, il processo non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell'amministrazione.

2) Gradualità:

le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni o con limitata esperienza, possono essere sviluppate con gradualità, ossia seguendo un approccio che consenta di migliorare progressivamente e continuativamente l'entità o la profondità dell'analisi del contesto (in particolare nella rilevazione e analisi dei processi) nonché la valutazione e il trattamento dei rischi.

3) Selettività:

al fine di migliorare la sostenibilità organizzativa, l'efficienza e l'efficacia del processo di gestione del rischio, soprattutto nelle amministrazioni di piccole dimensioni, è opportuno individuare le proprie priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo.

Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un'adeguata efficacia.

4) Integrazione:

la gestione del rischio è parte integrante di tutti i processi decisionali e, in particolare, dei processi di programmazione, controllo e valutazione.

In tal senso occorre garantire una sostanziale integrazione tra il processo di gestione del rischio e il ciclo di gestione della performance.

A tal fine, alle misure programmate nel PTPCT devono corrispondere specifici obiettivi nel Piano della Performance e nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.

5) Miglioramento e apprendimento continuo:

la gestione del rischio va intesa, nel suo complesso, come un processo di miglioramento continuo basato sui processi di apprendimento generati attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Principi finalistici:

1) Effettività:

la gestione del rischio deve tendere ad una effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi corruttivi e coniugarsi con criteri di efficienza e efficacia complessiva dell'amministrazione, evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati e privilegiando misure specifiche che agiscano sulla semplificazione delle procedure e sullo sviluppo di una cultura organizzativa basata sull'integrità.

2) Orizzonte del valore pubblico:

la gestione del rischio deve contribuire alla generazione di valore pubblico, inteso come il miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni, mediante la riduzione del rischio di erosione del valore pubblico a seguito di fenomeni corruttivi.

La nozione di corruzione

La legge 190/2012 non reca la definizione di "corruzione".

Da alcune norme della legge 190/2012 e dall'impianto complessivo della stessa legge è possibile evincere un significato ampio di corruzione a cui si riferiscono gli strumenti e le misure previsti dal legislatore.

L'art. 1, comma 36, della legge 190/2012, laddove definisce i criteri di delega per il riordino della disciplina della trasparenza, si riferisce esplicitamente al fatto che gli obblighi di pubblicazione integrano livelli essenziali delle prestazioni che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad erogare anche a fini di prevenzione e contrasto della **“cattiva amministrazione”** e non solo ai fini di trasparenza e prevenzione e contrasto della corruzione.

La correlazione tra le disposizioni della legge 190/2012 e l'innalzamento del livello di qualità dell'azione amministrativa, nonché il contrasto di **fenomeni di inefficiente e cattiva amministrazione**, è evidenziato anche dai successivi interventi del legislatore sulla legge 190/2012.

In particolare all'art. 1 comma 8-bis (aggiunto dal d.lgs. 97/2016) in cui è stato inserito un esplicito riferimento alla verifica, da parte dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), alla coerenza fra gli obiettivi fissati nei documenti di programmazione strategico gestionale e i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

L'ANAC, anche in linea con la nozione accolta a livello internazionale, ha ritenuto che, poiché la legge 190/2012 è finalizzata alla prevenzione e, quindi, alla realizzazione d'una tutela anticipatoria, debba essere privilegiata un'accezione ampia del concetto di corruzione, volta a ricomprendere le varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si rilevi **l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui conferito, al fine di ottenere vantaggi privati**.

Al termine “corruzione” è attribuito un significato più esteso di quello desumibile dalle fattispecie di reato disciplinate negli artt. 318, 319 e 319-ter del Codice penale (corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari).

Un significato tale da comprendere, non solo l'intera gamma dei delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un **malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo**.

2. GLI STRUMENTI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA.

2.1 Il Piano Nazionale Anticorruzione

-Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC l' 11/9/2013

-Aggiornamento al PNA 2013 approvato dall'ANAC il 28/10/2015

-Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC il 3/8/2016

-Aggiornamento al PNA 2016 approvato dall'ANAC il 22/11/2017

-Aggiornamento al PNA 2016 approvato dall'ANAC il 21/11/2018

-Piano Nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC il 13/11/2019

Il Consiglio di ANAC, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul Piano Nazionale Anticorruzione. In considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese e, primi tra essi, quello della prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale.

- Piano nazionale Anticorruzione approvato dall'ANAC il 16.11.2022

- Aggiornamento al PNA 2022 approvato dall'ANAC il 19.12.2023

- Aggiornamento al PNA 2022 approvato dall'ANAC IL 30.01.2025

Con delibera n.31 del 30 gennaio 2025 l'Anac ha approvato l'aggiornamento 2024 del PNA 2022 il quale intende fornire indicazioni operative per i comuni di piccole dimensioni con popolazione al di sotto dei 5.000 abitanti e con meno di 50 dipendenti, descrivendo in modo organizzato gli elementi indispensabili per la redazione della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO , tenendo conto dei rischi di corruzione ricorrenti nelle piccole amministrazioni comunali ed individuando gli strumenti di prevenzione della corruzione da adattare alle singole realtà.

2.2 Il Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di San Godenzo (PTPC) contenente in apposita sezione il piano triennale per la trasparenza e l'integrità.

- PTPC 2013/2016 approvato con delibera g.c. n. 5 del 27.01.2014;
- Aggiornamento 2016 del PTPC con delibera g.c. n. 8 del 01.02.2016;
- PTPC 2017/2019 approvato con delibera g.c. n. 11 del 13.02.2017;
- PTPC 2018/2020 approvato con delibera g.c. n. 22 del 26.02.2018.
- PTPC 2019/2021: non approvato aggiornamento al Piano
- PTPC 2020/2022: approvato con deliberazione g.c. n. 05 del 30.01.2020.
- PTPC 2021/2023: approvato con deliberazione g.c. n. 25 del 25.03.2021.
- PTPC 2022/2024: approvato con deliberazione g.c. n. 5 del 03.02.2022
- PTPC 2023/2025: approvato con deliberazione g.c. n. 2 del 15.01.2023
- PTPC 2024/2026: approvato con deliberazione G.C. n. 37 del 09.05.2024

3.1 SOGGETTI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

- Il Consiglio comunale che definisce nel Documento Unico di Programmazione gli obiettivi strategici in materia di anticorruzione e trasparenza.
- La giunta comunale che approva il piano di prevenzione della corruzione e il piano della performance organizzativa,
- Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza che svolge le funzioni previste dalla legge 190/2012;
- I Responsabili dei Servizi dell'Ente quali referenti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- il personale dipendente dell'Ente che collabora con il Responsabile anticorruzione e con i referenti dello stesso
- il Nucleo di Valutazione nominato a livello di Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve che partecipa alla attività di controllo e collabora con il Responsabile anticorruzione.

3.1 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Londa

Con decreto del Sindaco di Londa n. 1 del 2.01.2020, è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza il dott. Fontani Moreno, Vice segretario e Responsabile dell'Area Funzioni Fondamentali Londa San Godenzo dell'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve. Attualmente l'Ente è privo di un segretario comunale titolare.

3.2 Il titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia dei funzionari competenti

Il titolare del potere sostitutivo, in caso di inerzia del funzionario competente, ai sensi della legge 241/1990 è

stato individuato con delibera della giunta dell'Unione dei comuni Valdarno e Valdisieve n. 26 del 19.3.2017 nel segretario pro-tempore dell'Ente, attualmente nella figura del Segretario Dott. Ferdinando Ferrini.

3.3 Il Responsabile dell'Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (R.A.S.A.).

Con atto del Sindaco n. 2 del 27.02.2025 è stato nominato il Dott. Moreno Fontani in qualità di Responsabile dell'Anagrafe della Stazione appaltante (codice AUSA n. 0000177180), nonché all'aggiornamento dell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. In data 13.03.2025 l'A.N.A.C. ha comunicato l'avvenuta abilitazione del predetto dipendente alle funzioni.

3.4 Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

A seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento UE 679/2016 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali con deliberazione della giunta comunale n. 45 del 24.5.2018 è stata approvata l'adesione alla nuova gestione associata in tale materia in seno all'Unione di comuni Valdarno e Valdisieve di cui questo comune fa parte.

Con il Decreto del Presidente n.13 del 29/10/2018 l'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve ha designato l'Avv. Marco Giuri quale Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

Si tratta di una figura prevista dall'articolo 37 del Regolamento U.E. 2016/679 ed è il soggetto designato ad assolvere a funzioni di supporto e controllo, consultive, formative ed informative relativamente all'applicazione del Regolamento medesimo.

Coopera con l'Autorità Garante e costituisce il punto di contatto, anche rispetto agli interessati, per le questioni connesse al trattamento dei dati personali (artt. 38 e 39 del Regolamento).

Come previsto dall'art. 37, paragrafo 7, del Regolamento Europeo, si riportano di seguito i dati di contatto del Responsabile della Protezione dei Dati, raggiungibile esclusivamente per questioni relative al trattamento dei dati personali:

- PEC: consolve@pec.it
- email: marcogiuri@studiogiuri.it

PARTE II – IL PIANO ANTICORRUZIONE

1. Analisi del contesto

L'Autorità nazionale anticorruzione ritiene che la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa *all'analisi del contesto*, in cui ci si trova ad operare, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui si opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno). Attraverso questa analisi si mira ad ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'amministrazione per via delle *specificità dell'ambiente in cui essa opera* in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

L'analisi ha previsto una fase di acquisizione dei dati ed una di elaborazione, al fine di trarre indicazioni operative su settori e processi a rischio.

Come risulta dalla Relazione annuale del RPCT per l'anno 2024 non risultano essersi verificati eventi di corruzione.

Al fine di effettuare una adeguata valutazione del rischio di corruzione occorre comprendere l'ambiente esterno in cui l'organizzazione opera ed in particolare tenere in considerazione il contesto sociale, economico

finanziario, competitivo, normativo, culturale anche consultando gli stakeholder esterni.

Il rapporto di “Transparency International” attraverso la misurazione dell’indice di Percezione della Corruzione (CPI) stila la classifica dei Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l’impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).

L’Italia per l’anno 2024, conferma il punteggio di 54 dell’Indice di Percezione della corruzione (CPI), e si colloca al 52mo posto nella classifica globale dei 180 Paesi presi in esame e, inoltre, conferma l’Italia al 19mo tra i 27 dell’Unione Europea. Al riguardo occorre, tuttavia, rammentare che tale graduatoria, che pure ha il merito di attirare l’attenzione sul fenomeno, si basa, su un “Indice di Percezione della Corruzione” che è, quindi, influenzato da fattori – non quantificabili – di valutazione soggettiva.

Tale risultato conferma l’Italia nel gruppo dei Paesi Europei più impegnati sul fronte della trasparenza e del contrasto alla corruzione. Un risultato che è anche frutto dell’applicazione di alcune misure normative adottate in materia di “whistleblowing e di appalti pubblici”.

L’analisi del contesto esterno, ha avuto come obiettivo quello di evidenziare eventuali caratteristiche dell’ambiente nel quale l’ente opera, con riferimento a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio. La stessa è stata effettuata consultando le seguenti fonti esterne (reperibili sui siti istituzionali):

-Relazioni al parlamento sull’attività delle forze di polizia, sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata redatte e pubblicate a cura del Ministero dell’Interno
<https://www.interno.gov.it/it/stampa-e-comunicazione/dati-e-statistiche/relazione-parlamento-sullattivita-forze-polizia-sullo-stato-dellordine-e-sicurezza-pubblica-e-sulla-criminalita-organizzata>.

-Situazione della criminalità e della corruzione radicata sul territorio di riferimento desumibile dai seguenti documenti:

- a livello nazionale ed europeo
<https://www.trasparency.it/>
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/information/maps/regional_competitiveness/
- a livello regionale toscano:
<https://www.regione.toscana.it/-/progetto-di-analisi-e-ricerca-sui-fenomeni-corruttivi-e-di-criminalita-organizzata-in-toscana>

I documenti analizzati sottolineano la capacità mafiosa di acquisire nuova “linfa vitale”, attingendo soprattutto dalle sacche di emarginazione sociale, grazie all’attrattiva esercitata con il miraggio di facili guadagni. E’ uno dei motivi, dunque, per cui la DIA evidenzia come la sola attività repressiva non sia sufficiente: serve una combinazione con l’azione di prevenzione e con un lavoro sull’aspetto culturale, che passa anche da una corretta informazione in favore delle nuove generazioni.

Nel descritto quadro di presenza mafiosa nei contesti economico-imprenditoriali, un fronte importante è rappresentato dal PNRR. In tale ambito la DIA esprime la necessità di uno stringente controllo sulle erogazioni di tali fondi, attraverso anche attività preventive e di verifica delle aggiudicazioni degli appalti e con l’incremento delle attività di monitoraggio.

Grande attenzione, secondo la Relazione, va prestata alle tecniche di “schermatura” di soggetti terzi inseriti nelle società (i cd. “prestanome”), in particolare nei settori economici con lavorazioni a minore valore tecnologico, quali demolizioni, movimento terra, noleggio di singole attrezzature e di macchinari con operatore abilitato alla conduzione.

La DIA sottolinea, in primo luogo, l'importanza delle attività istruttorie nell'ambito dei Gruppi Interforze Antimafia (GIA) istituiti presso le Prefetture volte a intercettare qualsiasi segnale e indicatore di infiltrazione mafiosa. In secondo luogo, si suggerisce di proseguire nella attività di stipulazione, a livello locale, dei protocolli di intesa volti a rafforzare la tutela della legalità delle attività amministrative finalizzate alla gestione dei fondi PNRR.

2. Trasferimento Funzioni del Comune all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve

L'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve esercita, anche ottemperando all'obbligo di esercizio associato previsto dagli artt.55, 56, 57 della L.R. n.68/2011 e come stabilito nell'art.58 della medesima legge, in luogo e per conto dei comuni di Londa e S. Godenzo, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le funzioni fondamentali di cui all'art.14, c.27, lett. a), b), d), h), l), l-bis) del D.L. 78/2010.

Atto con cui sono state trasferite le funzioni e la data di esercizio effettivo di tali funzioni da parte dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve. L'analisi del contesto organizzativo e la conseguenza mappatura dei processi amministrativi tiene pertanto conto di tale modalità di funzionamento della struttura amministrativa e ricalca pertanto quanto previsto in sede di Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve.

Il Comune di Londa fa parte dell'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve costituita tra i Comuni di Pelago, Pontassieve, Rufina, Reggello, Londa.

Sono state trasferite all'Unione le seguenti funzioni:

- Processi di innovazione amministrativa
- Catasto delle aree boscate
- Sistema informatico territoriale e cartografia
- Contributo abbattimento barriere architettoniche
- Valutazione impatto ambientale
- Educazione non formale degli alunni
- Pari opportunità
- Vincolo idrogeologico
- Comunicazione istituzionale
- sportello unico della attività produttive (SUAP)
- Personale (esclusi: ciclo della performance, sicurezza sul lavoro, contrattazione decentrata, organizzazione, programmazione triennale e annuale assunzioni)
- Centro Unico Appalti (CUA) (esclusi gli affidamenti di importo fino a €. 39.99,99)
- *Information & communication technology* (ICT)
- protezione civile
- statistica
- servizi sociali
- Alloggi ERP e politiche abitative
- Protezione dei dati personali.
- Trasporto pubblico locale per conto dei Comuni di Londa e San Godenzo, gestione in economia diretta sulle linee dei due Comuni.

3. Articolazione degli uffici

Responsabile Area delle Funzioni Fondamentali di Londa e San Godenzo: Dott. MORENO FONTANI

SERVIZI AMMINISTRATIVI, FINANZIARI E T.P.L. – Responsabile: DOTT. MORENO FONTANI

- Ufficio Servizi Demografici – Servizi al cittadino, sviluppo economico, protocollo, Urp
- Ufficio Segreteria – Servizi alla persona
- Ufficio finanziario
- Ufficio tributi
- Ufficio Trasporto Pubblico Locale TPL

SEGRETERIA COMUNALE DI LONDA E SAN GODENZO – Responsabile: DOTT. MORENO FONTANI

SERVIZIO TECNICO LONDA – SAN GODENZO – Responsabile: DOTT. FEDERICO AFFORTUNATI

-U.O. Assetto del territorio

-U.O. Lavori pubblici e manutenzione

SERVIZIO POLIZIA LOCALE LONDA – SAN GODENZO – Responsabile: FILIPPO BOCCHERINI

4.Funzioni e servizi svolti in forma associata tramite convenzione ex art. 30 del T.U.E.L.

Servizio associato Trasporto pubblico Locale (convenzione tra la Città Metropolitana di Firenze e i Comuni del relativo territorio – Ente capofila: Città Metropolitana di Firenze).

5.Processo di elaborazione ed approvazione del PTPC.

L'art.6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n.113, stabilisce che:

- Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150 e della legge 6 novembre 2012, n.190.

-Il Piano anticorruzione dunque costituisce una sezione nel PIAO "Piano integrato di attività e organizzazione" sezione 2 "valore pubblico, performance ed anticorruzione" – sottosezione di programmazione "rischi corruttivi e trasparenza".

- Con il Piano Nazionale Anticorruzione 2022 (Pna), approvato dal Consiglio dell'Anac il 16 novembre 2022 sono state introdotte delle semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti.

La principale è la conferma, dopo la prima adozione, per le successive due annualità, del PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO in vigore, salvo circostanze sopravvenute che impongano una revisione della programmazione. La sezione "rischi corruttivi e trasparenza" ai sensi dell'art.6 comma 2 del decreto ministeriale 133 del 30.06.2022 deve essere aggiornata nel triennio di vigenza solo in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del lavoro pubblico. Scaduto il triennio di validità, il piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza del Comune di Londa ha proceduto ai fini dell'aggiornamento del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2025/2027 a pubblicare sul sito istituzionale dell'ente l'Avviso di aggiornamento del piano triennale anticorruzione 2025/2027 in quanto ai fini dell'aggiornamento costituisce elemento ineludibile la partecipazione della collettività locale, e di tutti i soggetti che la compongono (*stakeholders* esterni) nonché degli *stakeholders* interni per l'acquisizione di proposte, suggerimenti, osservazioni e indicazioni in ordine al contenuto. Alla Scadenza indicata del 14.02.2025 nessuna osservazione è pervenuta. Inoltre, come sopra riportato, dalla richiesta fatta al comando dei carabinieri del territorio se nel corso del 2024 si fossero verificati sul territorio eventi corruttivi, la risposta è stata negativa.

6.Sistema di gestione del rischio

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Il Comune di Londa in base alle indicazioni contenute nell'**Allegato 1 al PNA 2019**, ha provveduto ad elaborare una metodologia qualitativa per l'individuazione e la stima del rischio. Al fine di applicare la metodologia elaborata, al catalogo dei processi dell'Ente, si è operato secondo le seguenti fasi:

1.Misurazione del valore di ciascuna delle variabili proposte, sia attraverso l'utilizzo di dati oggettivi (dati giudiziari), sia attraverso la misurazione di dati di natura soggettiva, rilevati attraverso valutazioni espresse dai responsabili dei singoli processi mediante l'utilizzo di una scala di misura uniforme di tipo ordinale.

2.Definizione del valore sintetico degli indicatori attraverso l'aggregazione delle valutazioni espresse per le singole variabili.

3.Attribuzione di un livello di rischio a ciascun processo. All'esito dell'attività sopra descritta si riportano di seguito alcune informazioni sintetiche circa i risultati della ponderazione dei rischi dei diversi processi rispetto alle aree di rischio in cui sono collocati, classificati secondo la scala di valutazione del rischio definita.

Si rimanda all'**Allegato n. 1** del presente Piano per tutti i dettagli in merito alla metodologia utilizzata per l'individuazione e la stima del rischio e dei valori dei diversi parametri di ponderazione per ciascun processo.

7.Mappatura dei processi e misure specifiche per la prevenzione dei rischi

In ordine alla mappatura dei processi, le nuove indicazioni derivanti dal Piano Nazionale Anticorruzione vigente di cui all'aggiornamento della delibera n. 31 del 30 gennaio 2025, prevedono che la stessa consista nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi, in quanto l'obiettivo finale è che l'intera attività amministrativa svolta dall'ente venga gradualmente esaminata. Vanno mappati, dunque, i processi e non i singoli procedimenti amministrativi, con l'opportuna osservazione che più procedimenti omogenei tra loro, possono confluire in un unico processo. Ciò è possibile partendo dal concetto di processo visto come una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato a un soggetto interno o esterno. Sulla base dell'**Allegato 1**, del PNA 2019, le fasi della mappatura dei processi sono tre: l'identificazione, la descrizione, la rappresentazione.

Fino alla approvazione del PNA 2019, le disposizioni in materia di mappatura dei processi erano contenute nell'**Allegato 5**, del PNA 2013 che l'ANAC, ora, invita a non più considerare come riferimento metodologico da seguire; la mappatura dei processi, pertanto, deve essere realizzata applicando il principio di gradualità, partendo dalle tre fasi, sopra elencate. Le nuove indicazioni dell'ANAC, rendono, di fatto, superati i precedenti riferimenti metodologici e comportano, per gli enti una complessa ed impegnativa attività di analisi approfondita e mirata che presuppone l'iniziale individuazione dei criteri di valutazione, la rilevazione dei dati, la formulazione di un giudizio per ogni processo "mappato".

Nell'allegato "1" del PNA 2019, l'ANAC suggerisce di finalizzare l'analisi del livello di esposizione al rischio dei vari processi, prevedendo di: scegliere un approccio di tipo valutativo, individuare i criteri di valutazione, rilevare i dati e le informazioni, formulare un giudizio sintetico adeguatamente motivato. Nell'approccio qualitativo, che è quello adottato, l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri.

L'analisi del rischio e le indicazioni fornite dall'ANAC nel PNA e suoi aggiornamenti, hanno fatto sorgere la necessità di trattare alcune aree di rischio ed i processi ad esse associati con misure ulteriori e specifiche idonee a ridurre il rischio da evento corruttivo se applicate insieme alle misure obbligatorie.

Nell' **Allegato n. 1** sono riportati i processi e le misure specifiche che questo ente intende confermare, sulla base di quanto stabilito nella surrichiamata delibera Anac n 31 del 30 gennaio 2025, non essendosi verificati:

- a) fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- b) Modifiche organizzative rilevanti;

Con riferimento ai singoli processi mappati, i Responsabili dei Servizi, unitamente alle suddette misure, verificano la rispondenza e, all'occorrenza, adottano/adeguano le procedure di formazione, attuazione e controllo delle decisioni da utilizzare nell'ambito dei processi afferenti la propria struttura, alle previsioni del presente Piano e ai seguenti principi generali:

a) segregazione delle responsabilità e dei compiti e previsione di adeguati livelli autorizzativi, allo scopo di evitare sovrapposizioni funzionali o allocazioni operative che concentrino le attività critiche su un unico soggetto;

b) tracciabilità dei processi e delle responsabilità, attraverso un adeguato supporto documentale (cartaceo e/o informatico) che consenta in qualunque momento la verifica del processo stesso in termini di congruità, coerenza, responsabilità e rispetto della normativa;

c) assegnazione dei compiti e funzioni in coerenza con le competenze, i poteri e le responsabilità inerenti la qualifica posseduta e il profilo professionale di appartenenza;

d) legalità, in forza del quale gli atti e le attività devono essere posti in essere nel più rigoroso rispetto delle norme di legge, dei regolamenti comunali, delle procedure definite dall'Ente;

e) rispetto dell'ordine cronologico nella trattazione delle pratiche, fatti salvi i casi di urgenza che devono essere espressamente richiamati nel provvedimento. Rispetto alle specifiche Aree di rischio, come precedentemente individuate, ciascun responsabile apicale, adotta le misure di prevenzione della corruzione generali e specifiche.

8.Misure generali

Al fine di supportare i RPCT nella programmazione delle misure generali – trasversali a tutte le aree di rischio – da prevedere obbligatoriamente nella sezione “Rischi corruttivi e trasparenza”, l'aggiornamento 2024 al PNA 2022 con l'ALLEGATO 2 ha definito un'apposita SCHEDA “MISURE GENERALI” che contiene un'elencazione di tali strumenti di prevenzione. In una prospettiva di semplificazione e alleggerimento degli oneri amministrativi per i piccoli comuni con meno di 5000 abitanti e 50 dipendenti si confermano pertanto le seguenti MISURE GENERALI OBBLIGATORIE indicate da ANAC, così come descritte nell' **Allegato 2 “Misure generali”**:

- codice di comportamento dei dipendenti;
- autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali;
- misure di disciplina del conflitto d'interesse;
- formazione sui temi dell'etica e della legalità e sulla contrattualistica pubblica;
- tutela del whistleblower;
- misure alternative alla rotazione ordinaria;
- inconfiribilità/incompatibilità per funzioni dirigenziali o ad esse equiparabili (Segretario generale e titolari di incarichi di Elevata qualificazione - EQ);
- patti di integrità;
- divieto di pantouflage;
- monitoraggio dei tempi procedurali;
- Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA);
- commissioni di gara e di concorso;
- rotazione straordinaria.

Ai fini della descrizione della misura, per ognuna delle misure generali nel file indicato si è provveduto a specificare:

- i) stato/ fasi/ tempi di attuazione;
- ii) indicatori di attuazione;

La fase di identificazione e progettazione delle misure di prevenzione è finalizzata alla individuazione degli interventi organizzativi volti a ridurre o neutralizzare il rischio di corruzione, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Tutte le misure previste dal presente Piano sono obiettivi di performance da perseguire da tutto il personale dell'Ente.

La violazione da parte dei dipendenti dell'amministrazione delle suddette misure di prevenzione costituisce illecito disciplinare, in conformità a quanto sancito dall'art.1, comma 14, della L.190/2012.

Si riportano di seguito alcune note di approfondimento sulle singole misure "generali" di prevenzione della corruzione e trasparenza.

9.Codice di comportamento

Il comma 3 dell'articolo 54 del decreto legislativo 165/2001 dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione (O.I.V.)".

Il 16 aprile 2013 è stato emanato il DPR 62/2013 recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il Codice di comportamento dell'Unione dei Comuni (l'ente si avvale del suddetto Regolamento in quanto il personale assegnato all'Ente è dipendente dell'Unione), è stato approvato con deliberazione di giunta comunale n.75 del 24.09.2024. Il codice di comportamento è stato debitamente pubblicato sul portale istituzionale, sez. amministrazione trasparente e trasmesso a tutto il personale dipendente.

Per l'adeguamento al D.P.R. 81/2023, in particolare in materia di sensibilizzazione alle politiche ambientali, utilizzo corretto delle tecnologie e dei social media, divieto di discriminazione, nonché alle Linee Guida ANAC approvate con deliberazione n. 177/2020, all'art. 4 del D.L. 36 del 30.4.2022 conv. in L. 79 del 29.6.2022 e al CCNL Comparto Funzioni Locali si provvederà con successiva deliberazione della giunta dell'Unione. (per i tempi di attuazione si rimanda al PIAO dell'Unione di Comuni)

10.Autorizzazioni incarichi extraimpiego

Per qualsivoglia incarico o attività extra istituzionale si applica quanto disposto dall'articolo 53 del Decreto Legislativo 165 del 2001 e ss.mm.ii. e dal vigente regolamento dell'Unione approvato con deliberazione della Giunta del predetto Ente n.75. del 24.09.2025 applicabile al personale dell'Unione assegnato al Comune.

La disciplina delle incompatibilità nel pubblico impiego è una diretta derivazione del dovere di esclusività della prestazione lavorativa.

Il principio di esclusività risponde ad evidenti e specifiche esigenze sottese ai principi costituzionali di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa oltre ad evitare l'insorgenza di conflitti di interesse tra pubblica amministrazione e terzi.

A mente del citato art. 53, comma 2: “le pubbliche amministrazioni non possono conferire ai dipendenti incarichi non compresi nei compiti e doveri di ufficio che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre fonti normative, o che non siano espressamente autorizzati”.

Da questo divieto generale sono esclusi, per espressa disposizione di legge, gli incarichi extra lavorativi di cui al co. 6 di cui si riportano, a titolo esemplificativo: i compensi derivanti al dipendente pubblico, anche a tempo pieno, dall’esercizio di talune attività, che derivano da collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie o simili; dalla partecipazione a convegni o seminari; dagli incarichi per i quali è previsto il solo rimborso spese documentate; dalle attività di formazione dirette ai dipendenti pubblici, nonché di docenza e di ricerca scientifica.

Il successivo comma 7 stabilisce che i pubblici dipendenti non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza e che, ai fini del rilascio della predetta autorizzazione, occorre verificare “l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi”.

Di contro, ai sensi dei successivi commi 8 e 9, le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre pubbliche amministrazioni senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti medesimi.

Si sottolinea che il conferimento degli incarichi extraistituzionali senza la previa autorizzazione costituisce, per espressa previsione della normativa citata, infrazione disciplinare per il responsabile del procedimento ed il relativo provvedimento è nullo di diritto.

Il rilascio dell’autorizzazione segue la procedura di cui al regolamento sopramenzionato.

Sul punto si richiama la normativa vigente e, in particolare, le eccezioni previste oltre che sulle sanzioni di natura anche disciplinare e contabile previste in caso di accertata violazione di legge.

Si prescrive, inoltre, che non è in alcun caso consentito lo svolgimento di attività per enti, pubblici o privati, in cui prestino servizio o svolgano ruoli soggetti operanti a qualsiasi titolo presso il comune di San Godenzo e/o gli enti da questo partecipati, controllati o convenzionati, sia ex art. 30 TUEL, che da accordi di programma/partenariato. Tanto, al fine di garantire ogni terzietà e trasparenza all’azione amministrativa.

11.Astensione in caso di conflitto di interessi

L’art. 1, comma 41, della legge 190 ha introdotto l’art. 6 bis nella legge 241 del 1990, rubricato “Conflitto di interessi”. La disposizione stabilisce che “Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale.”.

L’applicazione del citato disposto normativo va garantita nel rispetto degli obblighi di seguito indicati:

- obbligo di astensione per il responsabile del procedimento, il titolare dell’ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma persegue una finalità di prevenzione che si realizza mediante l’astensione dalla partecipazione alla decisione (sia essa endoprocedimentale o meno) del titolare dell’interesse, che potrebbe porsi in conflitto con l’interesse perseguito mediante l’esercizio della funzione e/o con l’interesse di cui sono portatori il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e controinteressati.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento (D.P.R.62/2013). L'art. 7 di detto decreto, infatti, prevede che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza". La disposizione contiene una tipizzazione delle relazioni personali o professionali sintomatiche del possibile conflitto di interesse. Essa contiene anche una clausola di carattere generale in riferimento a tutte le ipotesi in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza".

La violazione sostanziale della norma dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente oltre a poter costituire fonte di illegittimità del procedimento e del provvedimento conclusivo dello stesso, quale sintomo di eccesso di potere sotto il profilo dello sviamento della funzione tipica dell'azione amministrativa.

Si raccomanda agli incaricati di EQ di porre la massima attenzione nell'accertamento dell'inesistenza di conflitti di interesse e di cause di incompatibilità relativamente ai dipendenti in forza nei settori diretti, sensibilizzando gli stessi affinché comunichino con solerzia ogni situazione che configurando, anche potenzialmente, tale conflitto, violi il principio di imparzialità che deve caratterizzare l'azione amministrativa.

Pertanto, tutti i dipendenti, ivi compresi gli incaricati di EQ, partecipanti a qualsiasi titolo alla redazione di atti e procedimenti dovranno provvedere in tali atti, nella parte di rispettiva competenza, a formulare espressa declaratoria di assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, o di cause di incompatibilità, ai sensi della sopra citata normativa.

Parimenti, per ogni determina di aggiudicazione e per ogni contratto, il titolare incaricato di EQ competente effettuerà apposita dichiarazione circa l'inesistenza di relazioni di parentela o affinità, cause di incompatibilità e/o conflitto di interessi anche potenziale con i soggetti aggiudicatari e/o contraenti.

12. Formazione

La legge n.ro 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione e che lo stesso responsabile provveda anche ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

L'attività di formazione anti-corruzione, prevista nell'apposito piano proposto dal RPC, anche all'esito di condivisione con gli incaricati di EQ e le OO.SS., è attuata dall'titolare incaricato di EQ competente alla materia del personale nell'ambito dell'espletamento della generale attività di formazione annuale del personale.

Tra le misure adottate, infatti, la formazione dei dipendenti è uno degli strumenti fondamentali per l'azione preventiva della corruzione e dell'illegalità nella P.A., che affianca ed accompagna tutta l'azione repressiva.

La programmazione della formazione anticorruzione per il prossimo triennio riguarderà tutto il personale dipendente.

A tal fine, si darà seguito ad un percorso di formazione del personale dipendente, articolato su un duplice livello:

- generale, rivolto a tutti i dipendenti, qualunque sia l'area di rischio, riguardante le tematiche dell'etica pubblica (approccio valoriale);
- specifico, rivolto al responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, ai titolari incaricati di EQ e al personale di categoria ex cat C e D che opera nelle aree individuate a maggior rischio di corruzione del presente Piano.

Il bilancio di previsione annuale dovrà, pertanto, prevedere interventi di spesa finalizzati a garantire la formazione, nei limiti consentiti dalla normativa.

Per l'attività di formazione obbligatoria l'Ente si avvale della formazione specifica organizzata annualmente dall'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve per il numero di ore previste. Anche per l'anno 2024 la formazione è stata attuata a cura del Segretario del predetto Ente Dott. Ferdinando Ferrini coadiuvato dal Dott. Massimo Origa e dalla Dott.ssa Hanna Meini. Tutto il personale assegnato all'Ente, che svolge funzioni amministrative, tecniche e contabili ha partecipato alla predetta formazione.

13. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito

La tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, cd. "Whistleblower", ha trovato il supporto normativo nell'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001, inserito dall'art. 1, comma 51, della legge 190/2012, da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 1, della legge 179 del 30 novembre 2017 che così recita:

"1. Il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, 190, ovvero all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all'autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L'adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante, è comunicata in ogni caso all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state posate in essere. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

[2.]

[3.] Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità del segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del segnalante alla rivelazione della sua identità.

4. La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1999, n. 241, e successive modificazioni.

[5.]

[6.....]

[7....]. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'amministrazione o dall'ente sono nulli...[.....]"

Sul portale internet istituzionale, nell'apposita sezione *Amministrazione Trasparente – Altri contenuti - Corruzione* è presente un "link" riservato al personale, attraverso il quale accedere ad un apposito applicativo WEB per le segnalazioni con tutela di anonimato.

Tale sistema è adeguato alle previsioni normative intervenute ad opera del D.lgs 24/2023 ed è stato effettivamente testato nella relativa funzionalità.

Le segnalazioni vanno indirizzate al responsabile della prevenzione della corruzione per il tramite del detto "link". Il Responsabile della prevenzione della corruzione prende in carico la segnalazione per una prima sommaria istruttoria.

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione ha la facoltà di avvalersi, per l'esame delle segnalazioni, anche disgiuntamente e fatta salva l'ipotesi di conflitto d'interessi, della eventuale struttura a supporto, del titolare incaricato di EQ, della polizia locale, del nucleo di valutazione, dell'organo di revisione economico-finanziaria. Detti soggetti sono tenuti agli stessi vincoli di riservatezza e alle stesse responsabilità cui è sottoposto il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Il RPCT, per l'acquisizione di elementi istruttori, può inoltrare la segnalazione all'incarico di EQ del Settore in cui si è verificato il fatto, nonché ad altri incaricati di EQ, laddove si ritenesse necessario.

La tutela della riservatezza del segnalante va garantita anche nel momento in cui la segnalazione viene inoltrata a soggetti terzi.

Nel caso di trasmissione a soggetti interni all'amministrazione, dovrà essere inoltrato solo il contenuto della segnalazione, espungendo tutti i riferimenti dai quali sia possibile risalire all'identità del segnalante.

Nel caso di trasmissione all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti o al Dipartimento della funzione pubblica, la trasmissione dovrà avvenire avendo cura di evidenziare che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce una tutela rafforzata della riservatezza ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente coadiuvato da uno dei soggetti sopra menzionati, sulla base di una valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, può decidere, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: titolare incaricato di EQ del settore cui è ascrivibile il fatto; ufficio procedimenti disciplinari; Autorità giudiziaria; Corte dei conti; ANAC; Dipartimento della funzione pubblica.

I dati e i documenti oggetto della segnalazione vengono conservati a norma di legge.

Nel caso in cui la segnalazione riguardi il Responsabile della prevenzione della corruzione e/o un eventuale soggetto facente parte del gruppo di lavoro che effettua le istruttorie il dipendente potrà inviare la propria segnalazione all'ANAC nelle modalità definite dalle linee guida ANAC.

14.Misure alternative alla rotazione del personale

In un ente di modeste dimensioni e di ridotta dotazione organica quale quella del Comune di Londa la misura della rotazione è di difficile attuazione in quanto non esistono figure professionali perfettamente fungibili. Al fine di garantire idonee misure di prevenzione della corruzione, in carenza di formale rotazione del personale, i titolari incaricati di EQ:

- organizzeranno i servizi di competenza con l'attuazione di modalità operative atte a favorire una maggiore condivisione delle attività tra tutti gli operatori del settore di competenza e l'assegnazione delle pratiche con sistemi che garantiscano la trasparenza e la casualità dell'assegnazione stessa (es. utilizzo del generatore di lista di numeri casuali);
- provvederanno, a seguito di idonea formazione e/o affiancamento, a fare in modo che tutto il personale appartenente al proprio settore, secondo la qualifica di competenza, tratti tutte le attività del settore, istruisca tutte le varie tipologie di pratiche in modo da evitare situazioni di monopolio e fidelizzazione;
- dovranno garantire che ogni atto riporti una sottoscrizione inerente a ogni singola fase di formazione, con distinzione tra soggetto istruttore e titolare incaricato di EQ emittente: ciò comporta che ogni atto dovrà essere firmato, a garanzia della sua correttezza e legittimità, anche dal soggetto istruttore.

15. Inconferibilità e incompatibilità.

Con il D.lgs. 39 del 8 aprile 2013 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190), il Governo ha innovato la disciplina per il conferimento di incarichi nella pubblica amministrazione e in altri enti a questa collegati.

L'articolo 1, comma 1, del provvedimento in esame, che mantiene ferme le disposizioni di cui agli articoli 19 (incarichi di funzioni dirigenziali) e 23 bis (in materia di mobilità pubblica e privata) del D.lgs. 165/2001, nonché le altre disposizioni in materia di collocamento fuori ruolo o in aspettativa, dispone che per il conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle pubbliche amministrazioni si devono osservare precisi criteri e le disposizioni contenute nel decreto stesso.

Tale normativa riguarda non solo gli incarichi di coloro che già si trovano all'interno della pubblica amministrazione, ma anche eventuali incarichi esterni di tipo dirigenziale.

Due sono gli istituti con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a.: inconferibilità ed incompatibilità.

L'inconferibilità consiste nella preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi pubblici a coloro che abbiano riportato condanne penali per i c.d. reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (es. corruzione, concussione, peculato) ovvero che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, ovvero che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (es. sindaco, assessore o consigliere regionale, provinciale e comunale) (art. 1, comma 2, lett. g);

Quindi, le PP.AA. di cui all'art. 1, comma 2, del D.lgs. 165 del 2001, gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, sono tenuti a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.lgs. 39 del 2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R.445\ 2000 pubblicata sul sito dell'Amministrazione (art. 20 d.lgs. 39 \2013).

La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico.

Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione, se non ha ancora conferito l'incarico, si astiene dal conferirlo e provvede a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'art. 17 del d.lgs.39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'art. 18 del medesimo decreto.

La situazione di inconferibilità non può essere sanata, ciò in quanto la natura dell'inconferibilità ex art. 3 D.lgs. 39/2013 e 35 bis D.lgs.165/2001, più che una misura sanzionatoria è una condizione soggettiva in cui viene a trovarsi colui che è stato condannato, anche se con condanna non passata in giudicato, per cui non è ammesso alcun margine di apprezzamento da parte dell'Amministrazione.

Nel caso in cui le cause di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, non fossero note all'Amministrazione e si appalesassero nel corso del rapporto, il Responsabile apicale del settore con competenza in materia di personale è tenuto ad effettuarne la contestazione all'interessato e a darne comunicazione al RPCT, nonché all'organo politico per la conseguente rimozione, nonché ai fini disciplinari.

L'altro istituto con cui il legislatore disciplina la materia degli incarichi nella p.a. è l'incompatibilità, cioè "l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico" (art. 1, comma 2, lett. h).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile apicale con competenza in materia di personale contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.lgs. 39 del 2013 e ne dà comunicazione al RPCT e all'organo politico per la conseguente rimozione, nonché ad eventuali fini disciplinari.

Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione.

Se nel corso dell'incarico dovessero subentrare cause di incompatibilità e/o inconfiribilità l'interessato ne darà immediata comunicazione al responsabile del personale ed al RPCT.

Si stabilisce di predisporre, in attuazione delle misure generali, apposita modulistica per agevolare ed uniformare la presentazione tempestiva di dichiarazione di conflitto di interessi, anche ai sensi dell'art. 20 del D.lgs.39/2013.

Pertanto, chiunque, prima di procedere al conferimento degli incarichi dovrà acquisire, dai soggetti interessati, la dichiarazione, resa mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R.445/2000, di insussistenza di eventuali condizioni ostative all'atto del conferimento previste dai capi III , IV, V e VI del D.lgs. 39/2013.

Le dichiarazioni ex art. 46 D.P.R.445/2000 rilasciate sono oggetto di controllo da parte del Responsabile apicale con competenza in materia di personale tramite acquisizione d'ufficio del casellario giudiziale e per carichi pendenti, in merito ai profili di inconfiribilità per sentenze penali anche non definitive.

In conclusione, le misure sopra enunciate vanno attuate secondo la seguente procedura:

- a) acquisizione della dichiarazione di assenza di cause di incompatibilità/inconfiribilità, nonché di conflitto di interesse dell'interessato prima del conferimento dell'incarico;
- b) verifica delle dichiarazioni rilasciate, attraverso consultazione di banche dati ufficiali e/o di richieste di conferma agli enti pubblici e privati detentori dei dati di rilievo, sia con riferimento alla posizione personale, che a quella professionale, ivi compresa la titolarità di partecipazioni ad imprese operanti nel settore afferente all'attività di consulenza;
- c) invio, in caso di conferimento, al responsabile competente per l'inserimento dati nel portale istituzionale della dichiarazione rilasciata, in uno agli ulteriori documenti legalmente prescritti, ai fini della pubblicazione nella sezione amministrazione trasparente;
- d) invio al RPCT della dichiarazione rilasciata e degli esiti delle verifiche condotte in caso di conferimento in casi dubbi, in assenza di parere dell'ANAC.

Pari impulso è necessario nei confronti dei titolari incaricati di EQ e di RUP per l'acquisizione e la pronta valutazione delle dichiarazioni rilasciate da destinatari di incarichi di consulenza o, comunque, di provvedimenti di espansione della sfera patrimoniale amministrativo/finanziaria.

16.Divieto di Patouflage

La misura trova la sua precisa regolamentazione nell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165 del 30 marzo 2001 (comma introdotto dalla legge 190/2012), che così recita: *“I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti, di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti”*.

Sulla base delle prescrizioni di cui alla delibera ANAC del 02.02.2022, ogni contratto ed ogni atto di conferimento incarico dovrà contenere apposita dichiarazione in merito al rispetto di detta disposizione di legge.

Al fine di dare attuazione alla norma in questione in tutti i contratti per l'affidamento di lavori, servizi e forniture di beni, deve essere inserita la dichiarazione della ditta contraente attestante “di non aver stipulato contratti instaurativi di rapporti di lavoro subordinato, autonomo o rapporti di collaborazione professionale con ex dipendenti comunali che versino nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001”.

Ciascun dipendente informa prontamente il Responsabile dell'anticorruzione laddove rilevi violazioni dell'art. 53, comma 16 ter, del D.lgs. 165/2001.

Il Comune agirà in giudizio nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'articolo sopra citato, per ottenere il risarcimento dei danni, ferme in ogni caso le sanzioni stabilite dalla Legge.

17.Patti di integrità

I patti d'integrità costituiscono utili strumenti per contrastare il fenomeno delle infiltrazioni mafiose nelle attività economiche, riducendo possibili fattispecie di corruzione. Attraverso la loro attuazione vengono rafforzati i vincoli previsti dalle norme in materia di antimafia.

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara d'appalto.

Si tratta, quindi, di un complesso di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti. L'AVCP (ora ANAC), con determinazione 4/2012, si è pronunciata circa la legittimità di prescrivere l'inserimento di clausole contrattuali che impongono obblighi in materia di contrasto delle infiltrazioni criminali negli appalti nell'ambito di protocolli di legalità/patti di integrità.

Nella determinazione 4/2012 l'AVCP precisa che “mediante l'accettazione delle clausole sancite nei protocolli di legalità al momento della presentazione della domanda di partecipazione e/o dell'offerta, infatti, l'impresa concorrente accetta, in realtà, regole che rafforzano comportamenti già onerosi per coloro che sono ammessi a partecipare alla gara e che prevedono, in caso di violazione di tali doveri, sanzioni di carattere patrimoniale, oltre alla conseguenza, comune a tutte le procedure concorsuali, della estromissione dalla gara“ (cfr. Cons. St. sez. VI, 8/5/2012, n. 2657; Cons. St. 9/9/2011 n. 5066).

Il Comune, ha aderito al Protocollo di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Firenze in data 16 marzo 2015 che viene fatto sottoscrivere per accettazione agli appaltatori del Comune in sede contrattuale.

Le informative e comunicazioni prefettizie di rilievo antimafia vengono trasmesse agli incaricati di EQ per la relativa applicazione.

18.RASA.

L'ANAC ritiene l'individuazione del RASA (Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante) una misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

Il RASA è stato regolarmente individuato: l'incarico in parola è stato conferito al Dott. Moreno Fontani con decreto del Sindaco n.2 del 27.02.2025.

Al RASA è attribuita la responsabilità dell'iniziale verifica o compilazione delle informazioni contenute nell'AUSA, nonché dell'aggiornamento annuale dei dati identificativi delle stazioni appaltanti.

19.Commissione di gara e di concorso

In conformità alle prescrizioni contenute nell'art. 35 bis del decreto legislativo 165/2001, in occasione della nomina dei componenti delle commissioni, ivi compresi i segretari delle medesime, sia relative ad assunzioni di personale o a progressioni di carriera, sia relative alla selezione di contraenti, il responsabile del procedimento/incaricato di EQ è obbligato a verificare l'assenza di cause ostative, ad acquisire apposita autocertificazione, a rispettare il vigente regolamento in materia e le direttive impartite nel presente Piano, anche alla luce degli Orientamenti per la Pianificazione Anticorruzione e Trasparenza 2022 dell'ANAC relazionando in merito ad eventuali discrasie al Responsabile della prevenzione della corruzione.

Quale specifica misura di prevenzione della corruzione si prescrive che il livello di incompatibilità/conflitto di interesse di rilievo ai fini dell'astensione sia costituito già dal livello di potenzialità al fine di assicurare l'assoluta imparzialità dell'azione amministrativa e della terzietà dell'Ente, soprattutto nei casi di contatti abituali o frequenti, per qualsivoglia motivo, anche di servizio.

Con il presente piano si dispone quanto segue:

- Esclusione dalle commissioni di gara e di concorso e dai compiti di segretario per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 2000 e, a campione, mediante acquisizione d'ufficio del casellario giudiziale.
- Monitoraggio sul rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto d'interessi e/o di cause di incompatibilità, mediante l'acquisizione di apposite autocertificazioni.
- Gli incaricati di EQ relazionano rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano negli incontri previsti in sede di monitoraggio o con apposite relazioni.
- Monitoraggio sul rispetto dell'obbligo di acquisizione della documentazione antimafia.
- Monitoraggio degli atti in sede di controllo successivo di legittimità.

I concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto Legislativo 165/2001 e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'ente Unione dei Comuni.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

19. Rotazione straordinaria

Questo Comune assicurerà la rotazione straordinaria per tutto il personale ogni qual volta lo richiedano le norme di legge, alla luce delle Linee Guida ANAC in materia.

Quale criterio vigente presso l'Ente si stabilisce che sia nei casi di attivazione obbligatoria per legge di istruttoria di rotazione straordinaria che in quelli per cui l'avvio dell'istruttoria è prevista legalmente come facoltativa, si attivi comunque un'istruttoria che culmini in provvedimento adeguatamente motivato in senso disponente o non disponente la rotazione. Per ambo i procedimenti è comunque garantita la partecipazione dell'interessato.

L'avvio dell'iter è immediatamente conseguenziale alla conoscenza della notizia costituente causa di rotazione obbligatoria o facoltativa.

La rotazione straordinaria degli incaricati di EQ è disposta con decreto sindacale.

Si specifica che tutti i dipendenti sono obbligati a comunicare tempestivamente al Servizio con competenza in materia di personale la notizia ricevuta dell'avvio a proprio carico di procedimento penale o dell'emissione di misure penali o, comunque, di fatti di rilievo a fini disciplinari.

PARTE III – TRASPARENZA

1. Trasparenza

La Trasparenza, come noto, con la legge n. 190/2012 ha assunto una valenza chiave quale misura generale per prevenire e contrastare la corruzione e la cattiva amministrazione (art. 1, co. 36). Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy. Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e se ne possa comprendere il contenuto. In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati nel pieno rispetto del decreto legislativo 33/2013 e ss.mm.ii. e delle delibere dell'ANAC.

L'applicazione di tale misura deve essere disciplinata e programmata all'interno della sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO, in una apposita sottosezione nella quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. A tal proposito è stata redatta un'apposita tabella in formato excel **Allegato 3 "Sottosezione Trasparenza"** che elenca tutti gli obblighi di pubblicazione applicabili ai comuni con meno di 5000 e 15.000 abitanti, secondo le indicazioni date nel tempo da ANAC nei vari PNA e da ultimo confermate con la recente delibera n. 31/2025.

Si tratta, quindi, di un unico documento, in cui sono stati individuati il contenuto degli obblighi e la denominazione delle sottosezioni, ove si è provveduto a precisare:

- **Il Responsabile dell'ufficio/struttura responsabile per la pubblicazione** (ed eventualmente se diverso dallo stesso, del Responsabile dell'elaborazione e trasmissione del dato), con indicazione della posizione ricoperta nell'organizzazione;
- **Il Termine di scadenza per la pubblicazione:** laddove la normativa prevede una tempistica definita questa è stata già evidenziata; nelle ipotesi in cui, invece, il d.lgs. n. 33/2013 non menziona esplicitamente le

tempistiche di pubblicazione e aggiornamento, si è preferito rimettere all'autonomia organizzativa degli enti la loro declinazione in base allo scopo della norma e alle caratteristiche dimensionali di ciascun ente. Il concetto di tempestività dovrà comunque essere interpretato secondo principi di ragionevolezza, responsabilità e sostenibilità, con la fissazione di termini idonei ad assicurare, nel rispetto dello scopo della normativa sulla trasparenza, la continuità, la celerità e l'aggiornamento costante dei dati.

- **Il Monitoraggio**, suddiviso in programmazione e rendicontazione degli esiti.

Si è accolto il suggerimento dell'Autorità che gli esiti del monitoraggio, da riferirsi alla percentuale degli obblighi presenti/aggiornati nella relativa sottosezione, siano articolati secondo 4 possibili fasce:

- 0%- non pubblicato
- 0,1% - 33%- non aggiornato
- 34% - 66% - parzialmente aggiornato
- 67%-100% - aggiornato

Il monitoraggio - da riferirsi all'intera sottosezione di livello 1 (Macrofamiglia) - viene limitato annualmente ad un campione di obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, modificato, anno per anno, in modo che nel triennio l'attività di monitoraggio copra tutti gli obblighi previsti dal D.lgs. n. 33/2013.

Nel triennio 2025-2027 il piano di monitoraggio sarà realizzato come segue:

2025/2027 in considerazione del trasferimento delle funzioni fondamentali all'Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve come sopra menzionata la verifica sugli obblighi di pubblicazione si concentrerà sulle materie residuali lasciate alla competenza del Comune.

2. Obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici.

L'Aggiornamento 2023 al Piano Nazionale Anticorruzione 2022 dispone la validità fino al 31 dicembre 2023 **dell'allegato 9 al PNA 2022** recante gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici. Alla luce del quadro di riferimento fin qui analizzato e, dalla lettura in combinato disposto di quanto prescritto dalla deliberazione dell'ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, come integrata e modificata dalla deliberazione dell'ANAC n. 601 del 19 dicembre 2023 e dalla deliberazione n. 582 del 13 dicembre 2023 adottata dall'ANAC d'intesa con il MIT, le stazioni appaltanti assolvono agli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici con le seguenti modalità:

1. Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1° luglio 2023 ed esecuzione conclusa entro il 31 dicembre 2023: la pubblicazione dei dati avviene nella "Sezione Amministrazione trasparente" del sito istituzionale, secondo le indicazioni ANAC di cui all'Allegato 9) al PNA 2022;

2. Contratti con bandi e avvisi pubblicati prima o dopo il 1°luglio 2023 ma non ancora conclusi alla data del 31 dicembre 2023: assolvimento degli obblighi di trasparenza relativamente alla fase di aggiudicazione e di esecuzione mediante trasmissione attraverso il sistema SIMOG dei dati relativi a tali fasi, come da indicazioni di cui al comunicato sull'avvio del processo di digitalizzazione che ANAC, d'intesa con il MIT, ha adottato con Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023. La trasmissione dei dati attraverso SIMOG esonera le stazioni appaltanti dalla pubblicazione

degli stessi nella sezione Amministrazione Trasparente.

3. Contratti con bandi e avvisi pubblicati dopo il 1° gennaio 2024: pubblicazione mediante invio alla BDNCP e pubblicazione in Amministrazione trasparente secondo quanto previsto dalle disposizioni del nuovo Codice in materia di digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti di cui agli artt. 19 e ssgg e dalle delibere ANAC n. 261/2023 e n. 264/2023 (e relativo Allegato 1) e successivi aggiornamenti; Le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare e aggiornare tempestivamente, cioè nell'immediatezza della loro produzione, i dati relativi alle fasi di aggiudicazione ed esecuzione attraverso, ai fini e per gli effetti del decreto legislativo n. 33/2013. Il mancato rispetto della tempestività nella comunicazione sarà considerato ai fini della violazione degli obblighi di trasparenza. Le stazioni appaltanti pubblicano in Amministrazione Trasparente, sottosezione Bandi e contratti, il link (indicato da ANAC sul portale dati aperti) tramite il quale si accede alla sezione della BDNCP. In questa sezione, sono pubblicate, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG, tutte le informazioni trasmesse attraverso SIMOG. Ai sensi dell'art. 10 della deliberazione dell'ANAC n. 261/2023 le Amministrazioni sono tenute a trasmettere alla BDNCP i seguenti dati:

a) Programmazione

1. il programma triennale ed elenchi annuali dei lavori;
2. il programma triennale degli acquisti di servizi e forniture

b) Progettazione e pubblicazione

1. gli avvisi di pre-informazione
2. i bandi e gli avvisi di gara
3. avvisi relativi alla costituzione di elenchi di operatori economici

c) Affidamento

1. gli avvisi di aggiudicazione ovvero i dati di aggiudicazione per gli affidamenti non soggetti a pubblicità
2. gli affidamenti diretti;

d) Esecuzione

1. La stipula e l'avvio del contratto
2. gli stati di avanzamento
3. i subappalti
4. le modifiche contrattuali e le proroghe
5. le sospensioni dell'esecuzione
6. gli accordi bonari
7. le istanze di recesso
8. la conclusione del contratto
9. il collaudo finale.

Ogni altra informazione che dovesse rendersi utile per l'assolvimento dei compiti assegnati all'ANAC dal codice e da successive modifiche e integrazioni. Con riferimento agli obblighi di cui al precedente elenco, i responsabili della trasmissione dei dati sono i Responsabili Unici di Progetto ed il responsabile della pubblicazione è l'ANAC attraverso la BDNCP.

Nella tabella di cui **all'Allegato 3** del presente Piano, è riportato l'elenco dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013.

SEZIONE 3. ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO

Stante il trasferimento delle funzioni all'Unione di Comuni Valdarno e Valdisieve la sezione 3 non risulta sviluppata e pertanto non si rende necessario il rilascio del parere dell'organo di revisione contabile della consiglieria provinciale di parità per l'approvazione del documento.

SEZIONE 4. MONITORAGGIO

Sebbene la sezione non sia da compilare negli enti con meno di 50 dipendenti, in ragione del graduale sviluppo del PIAO quale strumento di programmazione, in un'ottica integrata e trasversale, l'attività di monitoraggio, anche laddove espressamente e specificatamente disciplinata nei paragrafi sopra riportati e negli allegati ivi richiamati (cui si rinvia per le attività di dettaglio), dovrà in ogni caso prevedere un monitoraggio da parte dei responsabili dei singoli piani attraverso l'attività di rendicontazione annuale degli obiettivi PEG, degli obiettivi strategici e gestionali, degli obiettivi anticorruzione e trasparenza, nonché eventuali interventi correttivi che consentano la ricalibrazione degli stessi al verificarsi di eventi tali da alterare l'assetto dell'organizzazione e delle risorse a disposizione dell'Amministrazione, o criticità inerenti le misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

L'Ente provvederà comunque alla redazione della relazione annuale RPCT, a cura del Responsabile Anticorruzione, che sarà pubblicata nel sito istituzionale in Amministrazione Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione e trasmessa ad Anac mediante la specifica piattaforma "Sistema Informatico per la redazione della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del PIAO".